

SALESIANI DI DON BOSCO

CAPITOLO GENERALE XXVIII

QUALI SALESIANI PER I GIOVANI DI OGGI?

**STRUMENTO DI LAVORO
ARGOMENTI GIURIDICI**



27 SETTEMBRE 2019

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CONTRIBUTI DEI CAPITOLI ISPETTORIALI

1. Compiti del Vicario dell'Ispettore
2. Composizione del consiglio ispettoriale
3. Uffici, segretariati, commissioni ispettoriali
4. Esclusione dell'acquisto e conservazione dei beni immobili a solo scopo di reddito, e di ogni altra forma di capitalizzazione fruttifera (Cost.187)
5. Consistenza quantitativa e qualitativa della comunità
6. Economo nella comunità locale
7. Legittimità Direttore come economo locale
8. Consiglio della comunità religiosa e consiglio della comunità educativa pastorale
9. Consiglio dell'opera a gestione laicale sotto la responsabilità ispettoriale

CONTRIBUTI DEL RETTOR MAGGIORE E DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Modifica a gruppi di ispettorie in Cost. 141,154 e Reg.136,138
2. Deliberazione sulla visita straordinaria
3. Consiglieri regionali Reg. 135
4. Struttura del settore mondiale di pastorale giovanile Reg. 134bis
5. Nuovi articoli di Regolamenti su opere e servizi sociali
6. Nuovo articolo di Costituzioni su consigliere per la Famiglia salesiana
7. Interpretazione di Cost.187 con aggiunta a Reg. 197
8. Economo locale Reg. 182 e 198
9. Discernimento per l'elezione del Rettor Maggiore e del Vicario del Rettor Maggiore Reg. 127 bis
10. Rielezione del Rettor Maggiore Cost. 128
11. Rielezione dei consiglieri generali Cost. 142 §1
12. Rielezione dei consiglieri generali Reg. 128bis
13. Nuovo articolo di Regolamenti su accompagnamento

1. Compiti del Vicario dell'Ispettore

1.1 Situazione

I compiti del Vicario dell'Ispettore indicati in Cost. 168 sono ritenuti sufficientemente chiari da un numero prevalente di ispettorie.

Nell'esercizio delle sue funzioni vengono segnalati alcuni problemi, dei quali i principali sono:

- è assente una normativa che indichi quali siano i suoi compiti propri ed irrinunciabili;
- il Vicario ricopre anche altri uffici a detrimento del suo ufficio principale;
- c'è poca chiarezza su quali siano le "cose di cui abbia ricevuto speciale incarico";
- manca un'interpretazione delle circostanze in cui l'Ispettore è assente.

1.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) Nell'articolo 168 siano chiaramente specificati i suoi compiti di "*primo collaboratore dell'Ispettore*". C'è forte convergenza sui seguenti:

- cura della disciplina religiosa (con un chiaro riferimento al Vicario del Rettor Maggiore);
- formazione iniziale e permanente dei confratelli;
- cura dei confratelli anziani ed ammalati.

Motivazioni:

- Individuare un compito precipuo, non discrezionale, quale è quello della cura della disciplina religiosa;
- il fatto che il vicario si prenda cura della disciplina religiosa, consente all'ispettore di mantenere meglio il profilo "paterno" nei suoi interventi, ma nello stesso tempo di restare "l'ultima istanza" che assume (da solo o, a seconda dei casi, con il suo consiglio) le decisioni necessarie ed opportune;
- non si obbliga l'Ispettore ad attribuire al vicario anche l'ufficio di delegato ispettoriale per la formazione e per la Famiglia salesiana, per lasciargli una maggiore libertà di scelta.

1.3 Proposte di deliberazione del CG 28

a) Il Vicario assuma il suo ufficio a tempo pieno.

Motivazione

- La delicatezza dell'ufficio e la molteplicità dei compiti richiedono un impegno a tempo pieno.

b) L'Ispettore, all'inizio del suo mandato, renda noti eventuali altri compiti da lui assegnati al suo Vicario.

Motivazione:

- L'indicazione dei compiti è utile per i confratelli e per il vicario stesso, dando ufficialità alla sua azione ed ai suoi interventi.

c) Si organizzi un corso di formazione per i nuovi vicari ispettoriali, come quello già esistente per gli ispettori e gli economisti ispettoriali di nuova nomina.

Motivazione

- In riferimento alla “cura della disciplina religiosa”, si richiedono delle competenze specifiche, anche di natura giuridica, ed un periodo di formazione appropriato.

1.4 Possibile riformulazione dell'art. 168

Cost. 168 (attuale)	Cost. 168 (modificato)
<p>Il vicario è il primo collaboratore dell'ispettore in tutto ciò che riguarda il governo ordinario dell'Ispettorìa e nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico.</p> <p>Fa le veci dell'ispettore assente o impedito.</p> <p>Alla morte dell'Ispettore e fino a quando non si sia provveduto altrimenti dal Rettor Maggiore, il vicario assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettorìa.</p>	<p>Il vicario è il primo collaboratore dell'ispettore in tutto ciò che riguarda il governo ordinario dell'Ispettorìa e nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico.</p> <p><i>A lui è affidata particolarmente la cura della vita e della disciplina religiosa.</i></p> <p>Fa le veci dell'ispettore assente o impedito.</p> <p>Alla morte dell'Ispettore e fino a quando non si sia provveduto altrimenti dal Rettor Maggiore, il vicario assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettorìa.</p>

2. Composizione del Consiglio ispettoriale

2.1 Situazione

L'attuale composizione del Consiglio ispettoriale, come prevista in Cost. 164 è ritenuta soddisfacente da un numero prevalente di ispettorie. Le principali ragioni indicate sono le seguenti:

- permette sufficiente flessibilità, in aderenza alle situazioni locali;
- permette una rappresentatività sulla base di criteri non legati ai ruoli o ai settori, ma ad altri elementi quali: diverse sensibilità, età, esperienze, aree geografiche, oppure per assicurare la presenza di un coadiutore, ecc.;
- limita i membri di diritto, lasciando ai confratelli la libertà di segnalare nella consultazione i nomi di possibili consiglieri ispettoriali;
- è già prassi consolidata che siano presenti nel consiglio il Delegato ispettoriale per la Formazione ed il Delegato per la Pastorale giovanile.

Sono numerose le ispettorie che ritengono la formulazione non soddisfacente per alcune ragioni:

- non prevede la presenza del Delegato ispettoriale per la Formazione come richiesto da Ratio 247
- non prevede la presenza del Delegato ispettoriale per la Pastorale Giovanile, come pure richiesto dal CG 23, 244 e dal Quadro di riferimento PG VIII 1.1.A.

2.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) L'art. 164 delle Costituzioni preveda che il Delegato ispettoriale per la Formazione sia membro di diritto del Consiglio ispettoriale.

Motivazioni:

- importanza strategica della formazione dei consacrati per la vita e la missione salesiana, specie lì dove sono in atto processi di ridimensionamento;
- può illuminare il Consiglio in occasione della valutazione sulla idoneità dei candidati alla vita religiosa, della ammissione al rinnovo della professione temporanea o alla professione perpetua, ai ministeri ed agli ordini sacri;
- ha una competenza specifica ed ha una visione unitaria su questo aspetto fondamentale per la vita dell'Ispettorato.

b) L'art. 164 delle Costituzioni preveda che il Delegato ispettoriale per la Pastorale giovanile sia membro di diritto del Consiglio ispettoriale.

Motivazioni:

- il coordinamento della Pastorale giovanile è determinante e specifico per la missione salesiana;
- può favorire la maturazione di una visione più organica ed unitaria della pastorale;
- può "fare da ponte" tra gli orientamenti dell'ispettore e del suo consiglio e le comunità locali;
- aiuta gli altri membri del consiglio a percepire le sfide e a dare risposte in contesto.
- è il primo collaboratore dell'ispettore nell'animazione pastorale delle opere.

2.3 Possibile riformulazione dell'art. 164

Cost. 164 (attuale)	Cost. 164 (modificato)
<p>Il Consiglio aiuta l'ispettore in tutto ciò che concerne l'animazione e il governo dell'Ispettorìa.</p> <p>È convocato e presieduto dall'Ispettore ed è composto dal vicario, dall'economò, e, in via ordinaria, da altri tre o cinque consiglieri.</p>	<p>Il Consiglio aiuta l'ispettore in tutto ciò che concerne l'animazione e il governo dell'Ispettorìa.</p> <p>È convocato e presieduto dall'Ispettore ed è composto dal vicario, dall'economò, e, in via ordinaria, da altri tre o cinque consiglieri, tra cui il Delegato per la Formazione e il Delegato per la Pastorale Giovanile.</p>

3. Uffici, segretariati, commissioni ispettoriali

3.1 Situazione

L'attuale previsione normativa di Reg. 160 è ritenuta adeguata e sufficiente da un largo numero di ispettorie. Le principali ragioni indicate sono le seguenti:

- permette ad ogni Ispettorìa di stabilire quali siano le strutture di animazione e coordinamento necessarie per il proprio contesto;
- i Regolamenti generali non possono enumerare tutte le Commissioni previste dai vari documenti della Congregazione o di fatto presenti nelle Ispettorìe: Formazione, Pastorale giovanile, economica, per la disciplina religiosa, per la prevenzione degli abusi sui minori, per l'educazione superiore, per la comunicazione sociale, l'ufficio progetti e sviluppo (PDO).

Un numero ridotto di ispettorie ritiene la formulazione non soddisfacente per le seguenti ragioni:

- non prevede l'obbligatorietà di almeno due Commissioni: quella di Pastorale giovanile (prevista da CG 23, 244 e dal Quadro di riferimento della Pastorale Giovanile pp. 272-277) e quella della Formazione (richiesta da Ratio 274);
- La Carta di identità della Famiglia salesiana prevede anche la costituzione della Consulta per la Famiglia salesiana.

3.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) L'art. 160 dei Regolamenti generali sancisca la obbligatorietà della Commissione per la Formazione e della Commissione per la Pastorale giovanile.

Motivazioni:

- sono due commissioni strategiche;
- fanno riferimento alla Ratio ed al Quadro di riferimento della Pastorale giovanile.

3.3 Proposte di deliberazioni del CG 28

a) Sia prevista in queste due commissioni ordinariamente anche la presenza di membri della Famiglia salesiana e di laici.

Motivazione:

- per favorire una più intensa comunione nello spirito e nella missione salesiana.

b) L'ispettore ed il suo consiglio stabiliscano delle linee-guida che regolino la collaborazione e la comunicazione tra le Commissioni e il consiglio ispettoriale.

Motivazione:

- le commissioni devono fare riferimento al POI, al PEPSI, al Direttorio ispettoriale.
- sono organi di studio, di consulenza, di coordinamento che devono dialogare stabilmente con il consiglio ispettoriale;
- il consiglio ispettoriale verifica le attività delle Commissioni, la loro adeguatezza ai compiti assegnati e l'effettiva possibilità di operare.

3.4 Possibile riformulazione dell'art. 160 dei Regolamenti generali

Reg. 160 (attuale)		Reg. 160 (modificato)
Spetta all'ispettore, con il parere del suo Consiglio, creare uffici, segretariati e commissioni di consulenza e di attività pastorale a livello ispettoriale.		Spetta all'ispettore, con il parere del suo Consiglio, creare uffici, segretariati e commissioni di consulenza e di attività pastorale a livello ispettoriale. <i>In ogni Ispettorìa siano sempre istituite la Commissione per la Formazione e la Commissione per la Pastorale giovanile.</i>

4. Esclusione dell'acquisto e conservazione dei beni immobili a solo scopo di reddito, e di ogni altra forma di capitalizzazione fruttifera (Cost.187)

4.1 Situazione

Oltre 2/3 dei Capitoli ispettoriali segnalano la non autosufficienza economica di alcune delle opere, in modo particolare di quelle a carattere sociale, oppure di quelle che richiedono elevati costi per la manutenzione o l'ammodernamento.

Circa la metà dei Capitoli ispettoriali segnala problemi di sostenibilità economica e finanziaria dell'Ispettorica nel suo complesso, specialmente per far fronte alle spese per la formazione iniziale e per la cura dei confratelli anziani o non più autosufficienti.

In diverse ispezioni è prevedibile che il flusso di denaro finora garantito dai benefattori si riduca in futuro. Anche la erogazione di sussidi statali o di enti privati può risultare problematica.

Vi è la consapevolezza che la Provvidenza non farà mancare il suo aiuto e nello stesso tempo tale situazione richiede di impegnare in modo prudente le risorse di cui disponiamo in vista della nostra missione.

4.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

- Si propone di modificare il paragrafo 2° dell'art. 187 delle Costituzioni, perché siano indicate con maggiore chiarezza le operazioni economiche e finanziarie escluse.

Motivazioni

- la dicitura adoperata (esclusione *a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione*) non è di immediata ed univoca comprensione;
- attività generatrici di reddito, eticamente lecite e con una chiara destinazione degli utili sono state ritenute legittime sia nel passato che nel presente, senza che ciò abbia generato scandalo o abbia costituito motivo di contro testimonianza di povertà istituzionale.

4.3 Proposta di deliberazioni del CG 28

4.3.1. Il Consiglio generale, con l'economato generale (aiutato da una commissione di esperti dell'ambito giuridico e finanziario), prepari le "Linee-guida" sulle questioni economiche e finanziarie, seguendo le indicazioni della Chiesa universale alla luce della normativa della CIVCSVA: *Economia a servizio del carisma e della missione (Orientamenti 2018)* e *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica (2014)*.

4.3.2. Ogni Ispettorica prepari ed implementi un piano di sostenibilità economica e finanziaria delle opere che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) la solidarietà tra le case, come segno di comunione fraterna e di condivisione dei beni;
- b) la ricerca di aiuti da parte di organizzazioni governative e non governative;
- c) la umile richiesta di aiuto ai benefattori, come espressione di povertà e di fiducia nella Provvidenza;
- d) la razionalizzazione dei costi, delle spese e degli spazi, attraverso economie di scala, centralizzazione degli acquisti, semplificazione delle strutture, risparmio energetico, oculato controllo di gestione, ecc.;
- e) la attenzione affinché le strutture siano mantenute efficienti e riflettano con immediatezza la loro destinazione alla missione, evitando ogni apparenza di lusso e di spreco nell'impiego dei beni della Provvidenza;
- f) il miglioramento delle Procure missionarie e degli uffici progetto e sviluppo (PDO);
- g) la trasparenza nella rendicontazione e nell'uso delle risorse economiche, nel pieno e documentato rispetto della volontà dei donatori privati ed istituzionali;
- h) la possibilità di attivare *partnership* con fondazioni, ex allievi, compagnie;
- i) la possibilità di trovare vie legali ed etiche per ricavare risorse dalle nostre attività e strutture esistenti;
- j) la messa a reddito di beni immobili di proprietà della Congregazione o ricevuti in eredità, destinando gli utili a finalità prestabilite (case di formazione, case per anziani, opere sociali), valutando attentamente se ciò non costituisca motivo di scandalo o di controtestimonianza della povertà istituzionale;
- k) l'impiego prudente delle eccedenze di cassa e degli accantonamenti finanziari, mediante il ricorso a strumenti che riducano al minimo il rischio e non espongano il capitale dell'Ispettorato a possibili perdite future.

Motivazioni:

- un piano di sostenibilità delle opere è richiesto dalla situazione segnalata da oltre 2/3 delle Ispettorie;
- è opportuno che il CG 28 ne indichi i contenuti ed i criteri.

4.4 Una possibile riformulazione dell'art. 187 delle Costituzioni:

Cost. 187 (attuale)	Cost. 187 (modificato)
<p>La Società salesiana ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Ciò vale per la Congregazione, per le singole ispettorie e per ciascuna casa. Tali beni non siano intestati a persona fisica e si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili per le opere.</p> <p>È da escludere l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto previsto all'articolo 188 delle Costituzioni.</p>	<p>La Società salesiana ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Ciò vale per la Congregazione, per le singole ispettorie e per ciascuna casa. Tali beni non siano intestati a persona fisica e si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili per la missione.</p> <p>Si evitino ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni.¹</p> <p>È da escludere il ricorso ad operazioni speculative di tipo immobiliare o finanziario.</p>

¹ Cf. CIC, can. 634 §2.

Note della Commissione giuridica precapitolare

- Cost. 187 non esclude che le Ispettorie promuovano attività che generano un reddito (lucro oggettivo)². Tali attività per tipologia, modalità di gestione, dimensioni possono risultare contraddittorie con l'identità religiosa dei soggetti che le promuovono, oppure risultare coerenti con la missione salesiana. Ciò richiede un attento discernimento e ponderazione delle scelte. Tali attività sono costituite per generare utili a sostegno di precise e previste finalità, quali il sostegno a opere sociali, case di formazione, case per anziani.
- Cost. 188 n. 3 permette la accettazione di eredità, lasciti o donazioni a titolo oneroso e ciò può comportare dei vincoli di impiego delle rendite, stabiliti dal donatore, tali da richiedere, ad esempio, la conservazione dei beni immobili ricevuti;
- Cost. 188 n. 4 permette la costituzione di vitalizi, enti di beneficenza, fondazioni che debbono - per statuto - essere dotati di un proprio patrimonio stabile.

² Gli enti senza scopo di lucro svolgono attività che generano utili (lucro oggettivo) che però non viene diviso tra i soci (lucro soggettivo). Gli utili vengono impiegati per finanziare le attività e le finalità previste dallo statuto dell'ente.

5. Consistenza quantitativa e qualitativa della comunità

5.1 Situazione

I 4/5 dei Capitoli ispettoriali hanno segnalato che è problematico garantire la consistenza quantitativa e qualitativa delle comunità locali. Le ragioni più ricorrenti sono le seguenti:

- decremento numerico dei confratelli
- invecchiamento e difficoltà di salute
- abbandoni
- largo numero di confratelli ancora in formazione (nelle ispettorie più giovani).

Dinanzi a tale situazione si è reagito nei seguenti modi:

- conferimento di una doppia responsabilità (ad esempio direttore-economo);
- piano di ridisegno ispettoriale;
- chiusura di comunità religiose ed opere;
- affidamento di opere a gestione laicale;
- accoglienza di confratelli da altre ispettorie.

Risulta problematico garantire l'attuazione di quanto richiesto in Reg. 150: *"Il numero dei soci non sia ordinariamente minore di sei"*.

5.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) Si modifichi l'art. 150 dei Regolamenti generali, consentendo che il numero dei soci di voti perpetui non in formazione iniziale nella comunità non sia ordinariamente minore di quattro.

Motivazioni:

- tale indicazione riflette la reale difficoltà di molte ispettorie a costituire comunità di sei confratelli;
- la presenza di almeno quattro confratelli di voti perpetui non in formazione iniziale può consentire sufficientemente la vita comune e permettere il funzionamento del consiglio della casa;
- la comunione e la condivisione nello spirito e nella missione di Don Bosco, da parte di salesiani e laici, ormai assodata in ampie zone della Congregazione, prevede una gestione delle opere diversa dal passato e l'affidamento a laici di compiti un tempo svolti esclusivamente dai salesiani.

b) Si modifichi l'art. 150 dei Regolamenti generali consentendo che, nelle ispettorie con forte presenza di confratelli in formazione e pieno sviluppo delle opere, il numero dei professi perpetui non in formazione iniziale nella comunità non sia ordinariamente minore di tre.

Motivazioni:

- Alcune ispettorie sono in piena fase di crescita numerica. Esse hanno necessità di aprire dei fronti apostolici ora - benché non possano assicurare in ogni comunità almeno quattro professi perpetui - poiché in futuro è prevedibile che non si ripetano le condizioni

favorevoli attuali. Dato l'elevato numero di confratelli in formazione è facile prevedere che comunità oggi di tre confratelli, domani possano diventare più consistenti.

- Tale situazione può essere vista come una tappa nella fase della crescita di una Ispettorìa. Reg. 20 prevede per le "residenze missionarie" strettamente intese che non abbiano meno di tre confratelli. Il criterio potrebbe essere adoperato anche nella fase della espansione missionaria di una Ispettorìa.

5.3 Proposta di deliberazione del CG 28

a) Nel Progetto organico ispettoriale si tenga conto non solo della consistenza quantitativa delle comunità ma anche della consistenza qualitativa definendone i criteri (Cf. CG24, 173-174), in modo che sia possibile vivere relazioni fraterne, una ordinata vita comune, una equilibrata distribuzione dei compiti e dei ruoli, la salvaguardia del compito carismatico del Direttore, la corresponsabilità fattiva con i laici.

Motivazione:

- la sostenibilità carismatica di una comunità non è garantita soltanto dalla consistenza quantitativa, ma anche dalla effettiva possibilità di assicurare la interazione tra missione apostolica, comunità fraterna e pratica dei consigli evangelici.

5.4 Possibile riformulazione dell'art. 150 dei Regolamenti generali

Reg. 150 (attuale)	Reg. 150 (modificato)
<p>Il socio è ascritto a una determinata casa salesiana per precetto di obbedienza da parte del proprio ispettore o di altra competente autorità.</p> <p>In ogni casa il numero dei soci non sia ordinariamente minore di sei.</p>	<p>Il socio è ascritto a una determinata casa salesiana per precetto di obbedienza da parte del proprio ispettore o di altra competente autorità.</p> <p>In ogni casa il numero dei professi perpetui non in formazione iniziale non sia minore di quattro.</p> <p>In particolari situazioni, il Rettor Maggiore con il consenso del Consiglio generale, può autorizzare che il numero dei professi perpetui non in formazione iniziale non sia minore di tre.</p>

6. Economo nella comunità locale

6.1 Situazione

Metà delle ispettorie (quelle con personale più giovane e più abbondante) segnala che non vi sono particolari problemi nell'attuare quanto richiesto in Cost. 179,1 e Cost 184, che prevedono che in ogni comunità locale vi sia un economo religioso, membro del consiglio locale.

In questa prima metà di ispettorie sono comunque presenti dei laici dipendenti, con ruoli di contabile, ragioniere, assistente, i quali rispondono del loro operato al direttore e all'economo.

L'altra metà (quelle con personale più anziano o in via di riduzione) è in difficoltà nell'affidare l'ufficio di economo ad un confratello, sia per la carenza di personale salesiano (destinato prioritariamente a compiti pastorali), sia per la complessità delle opere e per le elevate competenze giuridiche ed economiche richieste in campo amministrativo e gestionale.

La possibilità di "affidare ad un laico le funzioni di economo della comunità locale" era stata prevista da CG 26,121. Le esperienze messe in atto hanno fatto maturare una diversa e più precisa dicitura. Sembra più corretto chiamare tale laico "coordinatore della gestione amministrativa".

In questa seconda metà delle ispettorie si è fatto ricorso a diverse soluzioni:

- nomina di un laico come coordinatore della gestione amministrativa dell'opera, che provvede anche alle necessità della comunità religiosa, alle dipendenze del direttore e del consiglio locale;
- nomina di un laico come coordinatore della gestione amministrativa dell'opera e contemporanea presenza di un economo salesiano per le necessità della comunità religiosa;
- assunzione da parte del direttore dell'ufficio di economo, delegando a qualche confratello la gestione quotidiana ed alcune incombenze domestiche.

La soluzione adottata ha presentato i seguenti vantaggi:

- nuova visione dell'amministrazione dell'opera svolta con maggiore professionalità e competenza,
- maggiore tempestività e trasparenza nel rendere conto dei bilanci al direttore, alla comunità ed all'economato ispettoriale;
- attenzione al rispetto della normativa civile; maggiore esigenza nei confronti dei fornitori e nella esecuzione dei lavori;
- rapporto diretto e costante con gli uffici ispettoriali;
- alleggerimento degli impegni tecnici-amministrativi che altrimenti ricadrebbero sui salesiani a discapito della missione.

L'adozione di tale soluzione ha fatto emergere anche alcune criticità:

- il laico coordinatore della gestione amministrativa non è membro del consiglio della casa (tuttavia, è invitato ogni volta che ciò è necessario),
- mancanza di dialogo e di fiducia reciproca con il direttore o con i confratelli della casa,
- mancanza della dovuta competenza;

- costi aggiuntivi per il bilancio dell'opera.

6.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) L'art. 198 dei Regolamenti generali preveda espressamente che la gestione amministrativa dell'opera possa essere affidata ad un laico.

Motivazioni:

- diminuzione del personale salesiano
- necessità di competenze specifiche
- valorizzazione del ruolo dei laici nei campi loro specifici;

6.3 Proposta di deliberazioni del CG28

L'Ispettore, con il parere del suo consiglio e su proposta del direttore, può autorizzare la nomina di un laico come "coordinatore della gestione amministrativa" dell'opera. Nel contratto dovranno essere specificati:

- mansioni ed inquadramento contrattuale;
- durata dell'incarico;
- ambito di azione, con particolare riferimento al potere di firma, procure, criteri di gestione, spazi di autonomia nella ordinaria amministrazione;
- quali compiti propri dell'economista locale indicati in Reg. 199-202 sono a lui affidati;
- modalità di controllo e di comunicazione con il direttore ed il consiglio della casa.

Motivazioni

Una comunità religiosa consistente quantitativamente e qualitativamente ha un salesiano come economista, che è perciò membro di diritto del consiglio della casa. Egli può essere aiutato da un laico esperto su alcune materie tecniche. Non sembra adeguato che l'economista della comunità religiosa - legata alle esigenze del voto di povertà - sia gestita da una persona che non sia un religioso salesiano.

Invece l'opera nel suo insieme (specie se si tratta di un'opera complessa ed articolata) ha bisogno di un "coordinatore della gestione amministrativa" che abbia delle competenze specifiche, capacità, e riscuota la fiducia del Direttore e del consiglio della casa.

6.4 Possibile riformulazione dell'art. 198 dei Regolamenti generali

Reg. 198 (attuale)	Reg. 198 (modificato)
<p>La gestione dei beni materiali della casa è affidata all'economo locale che agirà alle dipendenze del direttore e del suo Consiglio.</p> <p>Qualsiasi movimento economico e finanziario dei vari settori della casa, anche quello del direttore, deve far capo all'ufficio amministrativo, che sarà organizzato proporzionalmente alla sua importanza e complessità.</p> <p>Anche i confratelli incaricati di opere, che per statuto o convenzione hanno un Consiglio di amministrazione a sé stante, sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai superiori religiosi. Tale norma va seguita anche quando esiste una amministrazione distinta fra la comunità e l'opera.</p>	<p>La gestione dei beni materiali della casa è affidata all'economo locale che agirà alle dipendenze del direttore e del suo Consiglio.</p> <p><i>L'ispettore, su proposta del direttore e udito il parere del suo consiglio, può autorizzare la nomina di un laico per la gestione amministrativa dell'opera, al quale potranno essere affidati alcuni compiti propri dell'economo locale.</i></p> <p>Qualsiasi movimento economico e finanziario dei vari settori della casa, anche quello del direttore, deve far capo all'ufficio amministrativo, che sarà organizzato proporzionalmente alla sua importanza e complessità.</p> <p>Anche i confratelli incaricati di opere, che per statuto o convenzione hanno un Consiglio di amministrazione a sé stante, sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai superiori religiosi. Tale norma va seguita anche quando esiste una amministrazione distinta fra la comunità e l'opera.</p>

7. Legittimità del Direttore come economo locale

7.1 Situazione

L'affidamento al Direttore anche dei compiti dell'economista locale è prassi presente, benché in percentuale non maggioritaria (circa 1/3). Ciò avviene soprattutto nelle opere parrocchiali e nelle ispezioni con decremento del numero dei confratelli.

Tale soluzione è, quasi unanimemente ritenuta non positiva per i seguenti motivi:

- l'attenzione ai compiti amministrativi e gestionali può distogliere il direttore dal suo primo compito di animazione e governo;
- eccessiva pressione sul direttore;
- mancanza di controllo dell'operato del direttore in un campo delicato quale è quello della amministrazione dei beni temporali (uso del denaro, stipula di contratti, assunzioni di personale, ecc.);
- mancanza di discernimento in decisioni che possono avere ricadute economiche pesanti sul presente e sul futuro dell'opera;
- possibile abuso di potere;
- negazione del principio di sussidiarietà.

Dinanzi a tale situazione diverse ispezioni segnalano la necessità di:

- distinguere l'economista della comunità (un religioso) dall'amministratore dell'opera (un laico);
- prevedere che a un laico possano essere affidati compiti propri dell'economista della comunità religiosa;
- prevedere che il vicario possa essere economista;
- mantenere chiaramente distinti l'ufficio del direttore da quello dell'economista.

7.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) Si propone di modificare l'art. 172 dei Regolamenti generali, nel quale espressamente indicare che il direttore non sia economista della comunità

Motivazioni:

- i problemi segnalati quasi unanimemente dalle ispezioni sono consistenti e potenzialmente gravi;
- il pensiero di Don Bosco e la costante tradizione salesiana hanno distinto la figura del direttore da quella dell'economista;
- il valore carismatico del direttore per i confratelli, i laici che condividono la missione, i giovani.

b) Si propone di modificare l'art. 182 dei Regolamenti generali, nel quale si chiede che "ordinariamente l'ufficio di vicario non sia abbinato a quello di economista", eliminando tale dicitura.

Motivazione:

- nelle comunità più piccole, il vicario può essere economista locale, senza particolare aggravio di compiti;

- la tradizione salesiana vedeva assommata nella medesima figura, il Prefetto della casa, sia i compiti del vicario che quello dell'economo.

7.3 Possibile riformulazione dell'art. 172 dei Regolamenti generali

Reg. 172 (attuale)		Reg. 172 (modificato)
<p>Il direttore si mantenga libero da impegni che possano compromettere i compiti fondamentali del suo servizio verso i confratelli.</p> <p>Non si assenti per un tempo notevole dalla casa senza necessità e senza intendersi coll'ispettore.</p>		<p>Il direttore si mantenga libero da impegni che possano compromettere i compiti fondamentali del suo servizio verso i confratelli.</p> <p>L'ufficio del direttore non sia abbinato a quello di economo.</p> <p>Non si assenti per un tempo notevole dalla casa senza necessità e senza intendersi coll'ispettore.</p>

7.4 Possibile riformulazione dell'art. 182 dei Regolamenti generali

Reg. 182 (attuale)		Reg. 182 (modificato)
<p>Il vicario è di solito responsabile di uno dei principali settori delle attività educative e pastorali della comunità.</p> <p><i>Ordinariamente però l'ufficio di vicario non sia abbinato a quello di economo.</i></p> <p>La comunità venga informata dei compiti abituali del vicario, di cui all'articolo 183 delle Costituzioni.</p>		<p>Il vicario è di solito responsabile di uno dei principali settori delle attività educative e pastorali della comunità.</p> <p>La comunità venga informata dei compiti abituali del vicario, di cui all'articolo 183 delle Costituzioni.</p>

8. Consiglio della comunità religiosa e consiglio della comunità educativa pastorale

8.1 Situazione

Il quadro nelle varie aree della Congregazione non è omogeneo.

In circa 2/3 delle Ispettorie:

- è stato costituito in quasi tutte le comunità locali il consiglio della comunità educativa pastorale;
- vi sono più consigli della comunità educativa pastorale coincidenti con organismi già esistenti (consiglio pastorale nelle parrocchie; consiglio della scuola o del centro di formazione professionale; consiglio di opere sociali, ecc.).

In circa 1/3 delle ispettorie:

- il consiglio della comunità educativa pastorale è solo formalmente presente;
- non vi è un consiglio della comunità educativa pastorale, ma esistono gli organismi di partecipazione già previsti per la parrocchia, la scuola, il centro di formazione professionale.

Circa il rapporto tra il Consiglio della comunità educativa pastorale e il consiglio della casa non si sono registrate particolari interferenze o problemi in circa la metà delle ispettorie.

Nell'altra metà di ispettorie sono emersi alcuni problemi, tra i quali i seguenti:

- mancanza di un progetto educativo pastorale salesiano locale;
- assenza dei salesiani dal/dai consiglio/i della comunità educativa pastorale;
- assenza di comunicazione tra il consiglio della comunità educativa pastorale e il consiglio della comunità religiosa;
- non è operante il consiglio della casa;
- autonomia decisionale del consiglio della comunità educativa pastorale rispetto al consiglio della casa;
- difficoltà a costituire la comunità educativa pastorale stessa in contesti multireligiosi;
- attese di aiuto economico o di vera e propria remunerazione da parte dei laici che più direttamente partecipano alla missione salesiana;
- indebite interferenze da parte di laici nei processi decisionali propri della comunità religiosa.

Sono state adottate varie soluzioni:

- sono stati costituiti tanti consigli della comunità educativa pastorale quanti sono gli ambiti pastorali di ciascuna opera; il consiglio della casa svolge la funzione di raccordare i diversi ambiti pastorali;
- è stato costituito un unico consiglio della comunità educativa pastorale per garantire maggiore unitarietà all'opera;
- i membri del consiglio della casa partecipano di diritto al consiglio della comunità educativa pastorale o ai consigli delle comunità educativa pastorale, ciascuno per il suo ambito;
- i membri del consiglio della comunità educativa pastorale sono nominati dall'Ispettore;
- il Direttore presiede sempre il consiglio della comunità educativa pastorale o i consigli delle comunità educativa pastorale dell'opera.

Restano aperte alcune questioni:

- Come concepire il consiglio della comunità educativa pastorale in quelle opere in cui esistono già degli organismi di partecipazione?
- Se la comunità religiosa è “nucleo animatore” della comunità educativa pastorale (Reg. 5), attraverso quali strumenti esercita effettivamente tale missione?
- La comunità salesiana prende parte alle decisioni oppure ha l’ultima parola nelle decisioni?

8.2 Proposte di modifica di articoli delle Costituzioni o dei Regolamenti generali

a) Si propone di modificare Reg. 5 in modo da individuare nei salesiani e laici che condividono lo spirito e la missione di Don Bosco il nucleo animatore della comunità educativa pastorale.

8.3 Proposte di deliberazione per il CG 28

a) Sia definito in ogni Ispettorìa il rapporto tra il consiglio della casa e il consiglio della comunità educativa pastorale, in riferimento a CG 24,169-174.

Motivazioni:

- le prassi debbono necessariamente tener conto delle situazioni locali, ma vanno meglio definiti alcuni modelli operativi.

8.4 Possibile riformulazione dell’art. 5 §1 dei Regolamenti generali

Reg. 5 §1 (attuale)		Reg. 5 §1 (modificato)
L’attuazione del nostro progetto richiede in ogni ambiente e opera la formazione della comunità educativa pastorale. Il suo nucleo animatore è la comunità religiosa.		L’attuazione del nostro progetto richiede in ogni ambiente e opera la formazione della comunità educativa pastorale. Il suo nucleo animatore è composto da salesiani e laici.

9. Consiglio dell'opera a gestione laicale sotto la responsabilità ispettoriale

9.1 Situazione

Le opere a gestione laicale sono una realtà in crescita in America Latina ed in Europa. In Asia ed Africa non sono quasi per nulla presenti.

Nelle esperienze in atto sono emersi alcuni elementi su cui occorre riflettere:

- la principale sfida riscontrata è quella di creare e mantenere un ambiente educativo, ispirato al sistema preventivo salesiano;
- l'accompagnamento carismatico e vocazionale dei laici non può ridursi a poche visite sporadiche;
- si rende necessario redigere uno statuto dell'opera a gestione laicale, con chiara attribuzione di compiti e responsabilità al consiglio dell'opera, ed una attenta valutazione della sostenibilità economica;
- la formazione continua dei laici ai quali è affidata l'opera resta un elemento decisivo;
- tempi e programmi di formazione congiunta per salesiani e laici, aiutano a far maturare una mentalità di reciproca collaborazione a servizio della missione.

9.2 Proposta di deliberazione del CG28

a) Il Rettor Maggiore ed i Dicasteri della Pastorale giovanile e dell'Economato generale offrano agli ispettori orientamenti su come elaborare un progetto di accompagnamento delle opere a gestione laicale che permangono sotto la responsabilità ispettoriale.

Motivazioni:

- sono già in atto in diverse ispettorie esperienze concrete di applicazione di quanto previsto in CG24, 180-181, tali da permettere la individuazione di alcuni orientamenti comuni;
- offrono interessanti prospettive di comunione e condivisione tra salesiani e laici nello spirito e nella missione di Don Bosco.

b) L'Ispettore con il suo consiglio elabori un modello di animazione e di governo di quelle opere a gestione laicale inserite all'interno del progetto educativo pastorale ispettoriale.

Motivazioni:

- è necessario elaborare un modello stabile di animazione e di governo di tali opere, per dare continuità ad esse e garantire la qualità carismatica salesiana.

1. Modifica degli articoli di Cost. 141 e 154; Reg. 136 e 138

PROPOSTA

Si propone di mettere nell'articolo 154 delle Costituzioni e negli articoli 136 e 138 dei Regolamenti generali al posto della parola "gruppi di ispettorie" la parola "regioni".

Cost. 141

§1. I membri del Consiglio generale vengono eletti dal Capitolo generale ciascuno con votazione distinta. Ogni consigliere regionale viene eletto preferibilmente su una lista presentata dai capitolari **della rispettiva regione**.

Cost. 154

Per facilitare le relazioni delle ispettorie con il Rettor Maggiore e con il Consiglio generale e per promuovere il collegamento delle ispettorie tra loro, queste vengono riunite in **regioni, affidate** a un consigliere regionale. La costituzione **delle regioni** è di competenza del Capitolo generale. (R 135-138).

Reg. 136

I consiglieri regionali devono inoltre:

1. favorire un vivo e concreto senso di famiglia nei rapporti dei confratelli e delle ispettorie tra loro e con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio;
2. curare sollecitamente le pratiche delle ispettorie **della regione** e delle **sue eventuali** conferenze ispettoriali;
3. promuovere il buon funzionamento delle strutture inter ispettoriali, dove esistono, e l'organizzazione di uffici di documentazione sui settori religiosi, culturali, sociali della zona di loro competenza, dove ciò sia possibile e consigliabile.

Reg. 138

Se motivi particolari richiedono che alcune ispettorie siano staccate da una o più **regioni** senza che sia costituita **una nuova regione affidata** a un consigliere regionale, il Capitolo generale può unirle in una delegazione, per la quale il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e previa consultazione delle ispettorie interessate, nomina un suo delegato personale, cui attribuirà quei compiti che riterrà opportuno.

MOTIVAZIONI

Nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali si parla comunemente di Consiglieri regionali; si ritiene opportuno armonizzare questa dicitura parlando di regioni e non di gruppi di ispettorie a loro affidate.

Inoltre, le regioni sono una realtà consolidata, che possono essere identificate con un soggetto unitario, senza quindi dovere utilizzare l'espressione "gruppi di ispettorie".

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 0
-----------	--------------	--------------	-------------

2. Modalità della Visita straordinaria secondo Reg. 104

PROPOSTA

Si propone al CG28 di fare una deliberazione per aiutare le Ispettorie al cambio di mentalità circa la modalità di fare la Visita straordinaria. L'articolo 104 dei Regolamenti dice: "Il Rettor Maggiore può visitare personalmente o per mezzo di altri le ispettorie e le comunità locali, quando ne scorga la necessità. In particolare, durante il sessennio del suo mandato stabilirà per ogni ispettoria una *visita straordinaria che potrà essere compiuta, secondo l'opportunità, dal consigliere regionale o da altro visitatore* ai quali conferirà i poteri di giurisdizione richiesti dalla natura della visita".

Deliberazione

Il Rettor Maggiore e il Consiglio generale all'inizio del sessennio rivedano le modalità delle Visite straordinarie. In accordo con ciò che dice l'articolo 104 dei Regolamenti, il Rettor Maggiore potrà avvalersi di nominare come Visitatore straordinario di una ispettoria il Consigliere regionale o altro Consigliere insieme a un altro confratello che lo potrà aiutare. Qualora il Visitatore non fosse il Consigliere regionale della Regione a cui l'ispettoria appartiene, occorre indicare in che modo egli mantenga il collegamento con il Consigliere regionale.

MOTIVAZIONI

La proposta di deliberazione si propone di:

- favorire da parte dei Consiglieri regionali l'accompagnamento delle ispettorie con le visite annuali al Consiglio ispettoriale e ai direttori;
- aiutare il cambio di mentalità a riguardo dei visitatori che non devono essere necessariamente i consiglieri generali.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 8	NEGATIVI: 3
------------------	---------------------	--------------------	--------------------

3. Cambio di Reg. 135

Richiesta di incontro periodico dei Consiglieri regionali con il Consiglio ispettoriale di ogni ispettoria, sostituendo la parola “possono” con la parola “devono”. Richiesta di incontro annuale insieme a tutti gli Ispettori della Regione e di collegamento con le strutture regionali.

PROPOSTA

Reg. 135

I consiglieri regionali si manterranno in contatto con le singole ispettorie: **devono** visitarle **periodicamente**, **riunendo i Consigli ispettoriali**; **d'accordo con gli ispettori, possono incontrare i direttori e altri gruppi** di confratelli per suggerire ciò che riterranno più opportuno per il bene della Congregazione e per un miglior servizio dell'Ispettorato e della Chiesa particolare. **Essi avranno un incontro annuale insieme a tutti gli ispettori della Regione e manterranno i collegamenti con gli organismi della Regione, il “Curatorium” delle comunità formatrici interispettoriali e le eventuali Conferenze ispettoriali.**

MOTIVAZIONI

Con l'incontro dei consigli ispettoriali di ogni ispettoria da parte dei consiglieri regionali si intende facilitare l'accompagnamento delle ispettorie, specialmente per verificare e assicurare l'applicazione del capitolo generale e degli orientamenti della lettera del Rettor Maggiore dopo la Visita straordinaria.

Questo cambiamento dell'articolo sarà reso possibile, se si attuerà ciò che dice l'articolo 104 dei Regolamenti generali, ossia che le Visite straordinarie non siano svolte solo dai Consiglieri generali.

All'articolo vengono aggiunti anche gli altri impegni del Consigliere regionale che si svolgono a livello di Regione o di sue eventuali Conferenze ispettoriali.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 10	NEGATIVI: 1
-----------	--------------	--------------	-------------

4. Nuovo articolo di Regolamenti sul settore per la pastorale giovanile

Richiesta di introdurre un nuovo articolo dei Regolamenti che intenda dare una struttura più stabile al settore per la pastorale giovanile.

PROPOSTA

Si propone di inserire il seguente nuovo articolo nei Regolamenti come l'articolo 135 e l'attuale articolo 135 sia il 135 bis. Gli articoli dal nuovo 135 fino al 142 abbiano come titolo: "Strutture dei settori e delle Regioni".

Nuovo articolo 135 a

"In coerenza con gli articoli Cost. 42 e Reg. 11-17; 25-30 il settore della pastorale giovanile del Consiglio generale si articola nei seguenti uffici:

1. oratori e centri giovanili
2. scuole e centri di formazione professionale;
3. educazione superiore, convitti e residenze universitarie;
4. servizi per le vocazioni;
5. opere e servizi sociali;
6. parrocchie".

Il titolo dei Regolamenti deve essere "Consiglieri di settore e Consiglieri regionali" e non "Strutture regionali". Dopo il nuovo articolo 135 a, segue l'attuale articolo 135.

MOTIVAZIONI

Nei Regolamenti ci sono tre articoli che riguardano i Consiglieri generali (135-137), che specificano il modo di realizzare i loro compiti, mentre non c'è nessuna specificazione dei compiti dei consiglieri di settore. Questa specificazione è necessaria almeno per il settore della pastorale giovanile.

Nel paragrafo secondo dell'art. 107 dei Regolamenti si dice: "I Consiglieri generali incaricati di settori specifici, per assolvere i compiti loro affidati, si avvalgono di uffici tecnici e di consulte".

Con l'introduzione di questo nuovo articolo si intende dare una struttura stabile al settore per la pastorale giovanile, specificando ciò che dicono le costituzioni all'articolo 136 circa il consigliere per la pastorale giovanile: egli "anima ed orienta l'azione educativa apostolica salesiana nelle sue varie espressioni". Indicando gli uffici del settore, si specificano quali sono le espressioni dell'azione educativa apostolica salesiana".

Gli uffici aiutano pure a individuare i membri dell'equipe del settore, che devono garantire il conseguimento degli obiettivi degli uffici stessi. L'introduzione dei settori dà anche concretezza alle aree del Progetto del Rettor Maggiore e Consiglio generale, che risulta allora suddivise nelle stesse aree indicate dagli uffici.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 0
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

5. Due nuovi articoli di Regolamenti sul settore per la pastorale giovanile del Consiglio generale che presentano le Opere e Servizi Sociali

Richiesta di introdurre due nuovi articoli dei Regolamenti che intendano dare visibilità al settore delle opere e servizi sociali.

PROPOSTA

Si propone di inserire i seguenti due nuovi articoli nei Regolamenti dopo gli articoli che presentano i vari settori, dopo articolo 17.

Nuovo articolo 17 bis

L'assunzione carismatica dell'impegno prioritario per i giovani più poveri e bisognosi e per i ceti popolari (Cost. 29), sull'esempio di Don Bosco nelle periferie di Torino, riguarda tutta la pastorale giovanile salesiana.

L'Ispettorìa garantisca nel suo progetto educativo pastorale questo impegno in tutte le opere e in tutte le presenze. Prevenire e affrontare possibili situazioni e necessità dei giovani e dei ceti popolari in ogni settore e, in particolare, nelle opere e nei servizi specifici di attenzione alla povertà e all'esclusione sociale, è una scelta trasversale tipica del nostro essere educatori e pastori dei giovani.

Sul modello dell'Oratorio di Valdocco offriamo, in particolare ai ragazzi in difficoltà familiari e sociali e ai giovani poveri ed abbandonati, una comunità educativa pastorale che in spirito di famiglia li prepari alla vita. Il vissuto di questa esperienza comunitaria testimonia la centralità della persona del giovane: lo accoglie mentre gli dà protezione, lo promuove come soggetto di diritti e ne facilita l'integrazione come cittadino attivo impegnato per la giustizia e per il rinnovamento della società.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 0
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Nuovo articolo 17 ter

L'Ispettorìa si impegni a garantire strategie e interventi che assicurino l'identità carismatica alla luce del Sistema Preventivo, aggiornandolo alle situazioni di vita quotidiana con una formazione continua nella dimensione sociale della carità.

L'Ispettorìa assicuri anche la competenza professionale necessaria, insieme alla qualità della proposta di fronte alla complessità delle situazioni.

L'evangelizzare comporta vicinanza e condivisione, umanizzazione e proposta di orizzonti. È un processo irrinunciabile anche quando esso non arriva alla proposta evangelica esplicita per tutti e con la stessa intensità. Ispirandoci ai valori evangelici, ci immergiamo nella realtà sociale, aprendole orizzonti di piena umanizzazione.

MOTIVAZIONI

Nei Regolamenti non ci sono articoli che riguardano direttamente le opere e servizi sociali né come opere né come scelta trasversale. Questa specificazione è necessaria per accompagnare lo sviluppo di questo settore e di questa attenzione nella Congregazione.

Con l'introduzione di questi due nuovi articoli si intende offrire una chiarezza carismatica di questa opzione preferenziale sia come opere che come scelta trasversale che assume il modello della CEP.

Inoltre, si invita l'Ispettorica a pensare a strategie ed interventi verso una formazione adeguata in questo campo.

Per ultimo, si ricorda la chiamata all'evangelizzazione come parte fondamentale della nostra risposta ai giovani poveri e abbandonati.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 11	POSITIVI: 10	NEGATIVI: 1
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

6. Nuovo articolo di Costituzioni sul Consigliere per la Famiglia salesiana

Richiesta di introdurre un nuovo articolo delle Costituzioni.

PROPOSTA

Si propone di inserire nelle Costituzioni un nuovo articolo 138 bis sul Consigliere per la Famiglia salesiana. Se si accetta tale proposta, dovrà essere modificato l'articolo 133 delle Costituzioni sulla composizione del Consiglio generale e dovrà essere formulato un articolo specifico sul Consigliere per la Famiglia salesiana.

MOTIVAZIONI

Questa proposta di inserire un nuovo articolo delle Costituzioni per introdurre nel Consiglio generale un Consigliere per la Famiglia salesiana presuppone una verifica del Segretariato per la Famiglia salesiana che qui si presenta in sintesi.

Il Segretariato per la Famiglia salesiana, con un Delegato del Rettor Maggiore a tempo pieno, ha visto un maggior lavoro di equipe tra i membri del Segretariato stesso, perché egli era dedicato solamente per tale compito; ha però bisogno di maggior coordinamento attraverso l'autorità di un Consigliere generale.

Il Consiglio generale senza un Consigliere per la Famiglia Salesiana, presente al suo interno, risulta essere più debole sia nella conoscenza che nell'animazione della Famiglia Salesiana stessa a livello ispettoriale e regionale. Nel futuro la Famiglia salesiana assumerà maggior importanza e dovrà perciò essere più collegata con il Consiglio.

Si è vista la difficoltà che l'equipe del Segretariato avesse come riferimento operativo il Rettor Maggiore; egli doveva rapportarsi ai singoli membri del Segretariato, con impiego di molto tempo; ciò non capita con le equipe degli altri Consiglieri generali. Inoltre, i vari gruppi della Famiglia salesiana desideravano sempre la presenza del Rettor Maggiore per gli eventi importanti della loro vita; ciò comportava l'impiego di tanto tempo.

Non si ritiene opportuno ritornare che la Famiglia salesiana ritorni ad avere come riferimento il Vicario del Rettor Maggiore.

Qualora il CG28 non ritenesse opportuno introdurre nel Consiglio generale per la Famiglia salesiana, andrà rivista la deliberazione del CG27 sul Segretariato (CG27 79) per un suo miglior funzionamento.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 7	NEGATIVI: 6
------------------	---------------------	--------------------	--------------------

7. Aggiunta all'articolo 197 dei Regolamenti

Aggiungere nell'articolo 197 dei Regolamenti un paragrafo che offra criteri di interpretazione della seguente formulazione di Cost. 187, che va mantenuta: "È da escludere l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di lucro e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto è previsto dall'art. 188 delle Costituzioni".

PROPOSTA

Inserire nell'articolo 197 Regolamenti dopo il secondo paragrafo il seguente testo:

"L'ispettore con suo consiglio individuerà forme alternative di finanziamento per garantire la sostenibilità delle opere salesiane, assicurando la testimonianza evangelica di povertà, la legalità e l'eticità di tali forme, il rispetto dell'ambiente; le sottoporrà quindi al Rettor Maggiore e al Consiglio generale per averne l'approvazione".

MOTIVAZIONI

Si sta verificando una lenta ma inesorabile diminuzione di ricavi derivanti da donazioni, attraverso eredità e legati.

Alcune ispettorie non hanno risorse sufficienti per coprire i costi della formazione, la cura dei confratelli anziani e ammalati e la sostenibilità di alcune opere a servizio dei giovani poveri. Lo sviluppo delle opere salesiane richiede una strategia per garantire la sostenibilità delle attività e opere educative pastorali.

Dice il documento della CIVCSVA "Economia a servizio del carisma e della missione" n. 84: "Nell'impegno nella gestione delle risorse finanziarie necessarie alla missione, si verifichi la legalità di tali procedure e l'eticità degli investimenti".

Tali forme alternative di finanziamento permetteranno di sostenere in modo particolare:

- opere sociali e opere rivolte a favore dei giovani più poveri ed abbandonati
- la formazione dei confratelli
- la gestione delle case di riposo dei salesiani anziani

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 13	NEGATIVI: 0
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

8. Riformulazione di Reg. 182 e 198

Si indicano tre proposte che possono aiutare a definire meglio la situazione dell'economista salesiano e dell'amministratore laico.

PROPOSTA 1

Reg. 182

Togliere il secondo paragrafo dell'art. 182 dei Regolamenti che dice: **“Ordinariamente però l'ufficio di vicario non sia abbinato a quello di economista”**.

MOTIVAZIONI

Non si vede per quale motivo il vicario della comunità non possa essere anche l'economista, almeno l'economista della comunità salesiana (cfr. R 182), mancando spesso figure di salesiani che possano fare l'economista e trovandosi spesso numerose situazioni in cui il direttore risulta essere anche l'economista.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 13	NEGATIVI: 0
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

PROPOSTA 2

Reg. 198

Si riformuli il primo paragrafo dell'articolo 198 dei Regolamenti che descrive le funzioni dell'economista salesiano, escludendo che sia il direttore, aggiungere quindi all'articolo la seguente espressione: **“La gestione dei beni materiali della casa è affidata all'economista locale che agirà alle dipendenze del direttore e del suo Consiglio. L'ufficio di economista locale non sia abbinato ordinariamente a quello di direttore”**.

MOTIVAZIONI

Se il direttore assume anche la carica dell'economista locale, ciò crea difficoltà, perché il direttore che ha la responsabilità del controllo dell'economia, non è controllato da nessuno.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 2
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

PROPOSTA 3

Reg. 198

Si riformuli il terzo paragrafo dell'articolo 198 dei Regolamenti, chiedendo esplicitamente che le amministrazioni della comunità e dell'opera siano distinte:

“Anche i confratelli incaricati di opere, che per statuto o convenzione hanno un Consiglio di amministrazione a sé stante, sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai superiori religiosi. **Vi sia una amministrazione distinta fra la comunità e l'opera**”.

MOTIVAZIONI

Con questa distinzione di può vedere più facilmente come distribuire i compiti dell'attuale economo salesiano. Si possono anche computare quali sono le spese e le entrate della comunità, anche in vista di una pratica coerente della povertà comunitaria.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 13	NEGATIVI: 0
-----------	--------------	--------------	-------------

9. Nuovo articolo di Regolamenti sul processo di discernimento per l'elezione del Rettor Maggiore e del Vicario del Rettor Maggiore

Richiesta di introdurre un nuovo articolo dei Regolamenti riguardante il processo di discernimento per l'elezione del Rettor Maggiore e del Vicario del Rettor Maggiore.

PROPOSTA

Si propone di inserire il seguente nuovo articolo nei Regolamenti dopo l'articolo 127.

Nuovo articolo 127 bis

“L'elezione del Rettor Maggiore sia preceduta da un discernimento da parte dei confratelli capitolari. Dapprima ogni capitolare indica alla guida del discernimento un solo candidato; all'assemblea capitolare sarà presentata da lista dei nomi emersi senza nessuna indicazione numerica delle segnalazioni. In un secondo momento i confratelli capitolari, suddivisi secondo le Commissioni capitolari, faranno il discernimento solo su tale lista; all'interno delle Commissioni segue quindi la votazione a scrutinio segreto di un solo nome; al termine del discernimento in Commissione, vengono segnalati alla guida del discernimento i nomi emersi con l'indicazione numerica. Infine, all'Assemblea capitolare verrà presentata la lista dei confratelli votati con la somma complessiva delle segnalazioni emerse nelle Commissioni. Analogo procedimento sarà adottato per il discernimento per la figura del Vicario del Rettor Maggiore”.

MOTIVAZIONI

Si ritiene opportuno far emergere i candidati per l'elezione del Rettor Maggiore e del Vicario del Rettor Maggiore in modo trasparente. Non è consigliabile che il discernimento su queste due figure venga fatto nelle Regioni, ma invece sia svolto in gruppi di confratelli capitolari costituiti appositamente.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 2
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

10. Modifica di Cost. 128 circa la rielezione del Rettor Maggiore per un secondo sessennio

Richiesta di introdurre una modifica nelle Costituzioni riguardante la eleggibilità del Rettor Maggiore per un secondo sessennio.

PROPOSTA

Si propone di modificare l'art. 128 delle Costituzioni eliminando la parola "consecutivo".

Modifica articolo 128

"Il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale per un periodo di sei anni e può essere eletto soltanto per un secondo sessennio. Non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica".

MOTIVAZIONI

Si ritiene opportuno precisare che il Rettor Maggiore può essere eletto come Rettor Maggiore per non più di due sessenni, tenuta presente l'indicazione generale del Codice di Diritto Canonico circa la temporaneità delle cariche negli Istituti di vita consacrata, come pure la norma già adottata nel nostro diritto proprio per i Superiori ai livelli ispettoriale e locale; e considerando anche, da una parte, il notevole impegno richiesto da tale alta responsabilità e, dall'altra, l'accelerazione storica e la grande complessità del momento presente (Cfr. CG25 131).

Eliminare dall'articolo 128 delle Costituzioni la parola "consecutivo" aiuta a chiarire meglio il significato della norma e toglie ogni ambiguità all'articolo stesso.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 12	NEGATIVI: 1
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

11. Modifica di Cost. 142 §1 circa la rielezione dei consiglieri generali per un secondo sessennio

Richiesta di introdurre una modifica nelle Costituzioni riguardante la eleggibilità del Vicario del Rettor Maggiore, dei Consiglieri di settore e dei Consiglieri regionali per un secondo sessennio.

PROPOSTA

Si propone di modificare l'art. 142 §1 delle Costituzioni eliminando la parola "consecutivo".

Modifica articolo 142 §1

"Il Vicario del Rettor Maggiore, i Consiglieri di settore e i Consiglieri regionali durano in carica sei anni e possono essere eletti soltanto per un secondo sessennio rispettivamente nell'incarico di Vicario del Rettor Maggiore, di Consigliere di settore, di Consigliere regionale, salvo il caso previsto dall'articolo 143 delle Costituzioni".

MOTIVAZIONI

Si ritiene opportuno precisare che il Vicario del Rettor Maggiore i Consigliere di settore e i Consiglieri regionali, possano essere eletti nello stesso incarico per non più di due sessenni rispettivamente nell'incarico di Vicario del Rettor Maggiore, di Consigliere di settore, di Consigliere regionale, tenendo presente l'indicazione generale del Codice di Diritto Canonico' circa la temporaneità delle cariche negli Istituti di vita consacrata, come pure la norma già adottata nel nostro di-ritto proprio per i Superiori ai livelli ispettoriale e locale; e considerando anche, da una parte, il notevole impegno richiesto da un incarico a livello di Consiglio generale e, dall'altra, l'accelerazione storica e la grande complessità del momento presente (Cfr. CG25 132).

Eliminare dall'articolo 142 §1 delle Costituzioni la parola "consecutivo" aiuta a chiarire meglio il significato della norma e toglie ogni ambiguità all'articolo stesso.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 12	NEGATIVI: 1
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

12. Inserimento di un paragrafo in Reg. 127 circa la rielezione del Vicario del Rettor Maggiore e dei Consiglieri generali

Richiesta di introdurre come **un paragrafo nell'articolo 127** dei Regolamenti l'interpretazione pratica data dal CG25 circa il numero di sessenni per i quali il Vicario del Rettor Maggiore e i Consiglieri generali possono essere eletti.

PROPOSTA

Si propone di introdurre **un paragrafo nell'articolo 127** nei Regolamenti generali, che si riferisce all'interpretazione data dal CG25 all'articolo 142 delle Costituzioni, affinché non si smarrisca nei documenti capitolari, ma venga codificata dagli stessi Regolamenti (Cfr. CG25 132 in nota). Nello stesso tempo per completezza si aggiunge anche il caso di una possibile elezione del Vicario del Rettor Maggiore, di un Consigliere di settore o di un Consigliere regionale come Rettor Maggiore.

Articolo Reg. 127

Aggiungere come terzo paragrafo dell'articolo 127 dei Regolamenti generali il seguente testo:

“Un Consigliere regionale non può essere eletto per un terzo mandato come Consigliere regionale, anche nel caso in cui sia destinato a una Regione diversa dalla o dalle precedenti, ma può essere eletto come Consigliere di settore o come Vicario del Rettor Maggiore o come Rettor Maggiore.

Allo stesso modo, un Consigliere di settore non può essere eletto per un terzo mandato come Consigliere di settore, anche nel caso in cui sia destinato a un settore diverso dal o dai precedenti, ma può essere eletto come Consigliere regionale o Vicario del Rettor Maggiore o come Rettor Maggiore.

Infine, il Vicario del Rettor Maggiore non può essere eletto per un terzo mandato, ma può essere eletto come Consigliere di settore o Consigliere regionale o come Rettor Maggiore”.

MOTIVAZIONI

Si ritiene opportuno precisare che il Vicario del Rettor Maggiore e gli altri consiglieri generali possano essere eletti nello stesso incarico per non più di due sessenni, coerentemente con quanto affermato nell'art. 142 §1 (modificato) delle Costituzioni.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 11	NEGATIVI: 2
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

13. Modifica di Reg. 78

Richiesta di introdurre una modifica all'articolo con l'intenzione di migliorare, nei formatori, l'adeguata conoscenza del Sistema Preventivo e garantire, ai confratelli in formazione iniziale, la libertà di scelta della guida spirituale.

PROPOSTA

Modifica dell'articolo Reg. 78

“Le comunità formatrici abbiano un direttore e un'équipe di formatori **con una conoscenza adeguata del Sistema Preventivo** e particolarmente preparati, soprattutto per la direzione spirituale”.

MOTIVAZIONE

La ragione della modifica è la necessità di garantire la libertà di scelta della guida spirituale ai nostri confratelli in formazione iniziale.

Nel testo delle nostre Costituzioni e Regolamenti (e la *Ratio*) si percepisce la cura per la salvaguardia della libertà di scelta della guida spirituale, ma il linguaggio utilizzato tende a dare peso alla scelta del direttore della comunità come guida spirituale: il direttore è “ordinariamente” la guida; viene proposto, non imposto; il suo ruolo è come quello del maestro dei novizi... Soprattutto nelle zone in cui prevale un modello di formazione che, concentrandosi eccessivamente sul comportamento e sulla conformità esterni, conduce facilmente a paura e mancanza di sincera apertura, questo tende ad essere interpretato male, sia da coloro che esercitano il servizio dell'autorità sia da chi vive la formazione iniziale, generando forme di pressione non palesi ma assai influenti, che riducono la libertà di scelta della guida spirituale. Questo è stato uno dei punti emersi con maggiore evidenza dalla ricerca sull'accompagnamento personale salesiano condotta nel 2017.

La modifica proposta non va a cambiare minimamente la nostra veneranda tradizione salesiana. Il direttore salesiano rimane la guida spirituale della comunità; ha una responsabilità speciale nei confronti di ogni confratello, che incontra nel colloquio (Cost. 70, Reg. 79); può certamente offrire il servizio di guida spirituale a chi gliene facesse richiesta. Il Sistema Preventivo lo invita a guadagnarsi la confidenza e la fiducia di coloro che gli sono stati affidati, senza doverle esigere in base ad una norma. Avere fiducia e essere degni di fiducia non deriva da alcuna regola o ruolo, ma dalla qualità del nostro essere, dalla nostra autenticità umana e spirituale.

Vogliamo muoversi verso una più coraggiosa e generosa incarnazione dello spirito del Sistema Preventivo, uno spirito che è meravigliosamente incarnato nella lettera da Roma del 1884, e nella frase incisa sulla croce della professione perpetua: *Studia di farti amare*.

Consiglieri generali

VOTAZIONE	Presenti: 13	POSITIVI: 12	NEGATIVI: 1
-----------	--------------	--------------	-------------

